

**Sentenza: n. 178 del 4 luglio 2013**

**Materia:** Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

**Limiti violati:** Articolo 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** Articolo 3, comma 2, articolo 18, commi 2 e 4, allegato A della legge Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale).

**Esito:** Illegittimità costituzionale delle norme censurate.

**Estensore:** Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), ed in relazione agli articoli 6, comma 3, e 20, commi 2 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e dell’allegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), nonché dell’articolo 18, commi 2 e 4. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 3, comma 2, della l.r. 32/2012, dispone che i piani ed i programmi contemplati nel comma 1, *“che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 13, nei casi indicati nell’allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente”* si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto limiterebbe la verifica di assoggettabilità alla VAS a detti piani e programmi nei soli casi in cui *“abbiano potenziali effetti sull’ambiente”*, in contrasto con l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006. L’allegato A è impugnato nella parte in cui individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, esclusi come tali dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell’area interessata, ma anche in base alle dimensioni quantitative dell’intervento, si porrebbe, infine, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Costituzione. L’identificazione delle condizioni per l’espletamento della procedura con riguardo alle dimensioni quantitative dei progetti, come operata nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell’allegato A, determinerebbe, infatti, un’indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche gli effetti cumulativi che l’opera può produrre nel contesto territoriale in cui si inserisce, stabilendo un artificioso nesso fra le proporzioni dell’opera e l’opportunità di svolgere valutazioni sul piano. Per la Corte Costituzionale la questione è fondata. L’art. 3, comma 2, e l’allegato A hanno ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (detta anche screening), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla

VAS, disciplinata dal d.lgs. 152/2006 in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia *“tutela dell’ambiente”*, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono conseguentemente *“ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione”*. La Corte ricorda alcune recenti sentenze, la 192/2011, 227/2011, 58/2013 e osserva che l’art. 6 del d.lgs.152/2006, al comma 3 stabilisce: *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”*. Detto art. 12 disciplina, a sua volta, la verifica di assoggettabilità preordinata appunto ad accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. L’art. 3, comma 2, impugnato, dispone, invece, che *“i piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13, nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente”*. Pertanto la dimensione quantitativa e l’entità delle modifiche possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l’esonero dalla procedura di VAS, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece l’esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, in quanto comporta una restrizione dell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, nonché dell’allegato A, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi. Il citato art. 3, comma 2, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato modificato dall’art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1 allo scopo di tener conto dei rilievi formulati dalla Presidenza del Consiglio. La modifica, da un canto, non ha alterato la sostanza normativa censurata. La seconda questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l’art. 18 della l.r. 32/2012, il quale ha modificato la legge regionale n. 38/1998, che disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA), inserendo nell’art. 10 della stessa (concernente, la procedura di verifica-screening, preordinata ad accertare la necessità di espletare la VIA) il comma 1-bis, il quale dispone: *“Dell’avvenuta trasmissione della richiesta del proponente”* di assoggettamento del progetto, ai sensi del comma 1, *“è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line”*. La norma impugnata, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata modificata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013 e nella parte qui rilevante, ora stabilisce: *“Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché nell’albo pretorio on line dei comuni interessati con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line”*. Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si limita *“a prevedere che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia depositata presso i Comuni interessati, omettendo che sia dato avviso della trasmissione nell’albo pretorio degli stessi Comuni, così come stabilito dall’art. 20, secondo comma, primo periodo”*, del d.lgs. 152/2006. Per la Corte la questione è fondata. Il Presidente del Consiglio dei

ministri, con il ricorso, ha specificamente denunciato la difformità della norma regionale rispetto all'art. 20, secondo comma, primo periodo, del d.lgs. 156/2006, che concerne la disciplina dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della richiesta. Viene censurato l'effetto prodotto dalla limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale e, conseguentemente, è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, primo periodo, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta sia dato avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, infine, impugnato l'art. 18, comma 4, della legge della Regione Liguria 32/2012, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 38 del 1998, il quale ora dispone: *“L'esito della procedura [di verifica-screening ai fini della VIA], comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione”*. La norma, secondo la Corte, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto attiene alla materia tutela dell'ambiente e si pone in contrasto con l'art. 20, comma 7, del d.lgs. del 152/2006 (avente ad oggetto la disciplina della *“verifica di assoggettabilità”* alla VIA), il quale dispone *“la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente» del «provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni”*. Alla luce di quanto sopra, la Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32. Dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale dell'allegato A della legge della Regione Liguria 32/2012, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi. Anche l'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), è dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati. Infine la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dalla legge regionale 32/2012, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.